

Condizioni generali di contratto

Servizio di aggiornamento e cura dei dati

1 Campo di applicazione e validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) regolano la stipulazione, il contenuto e l'esecuzione di contratti tra i clienti (di seguito detti «cliente» o «committente») e la Posta Svizzera (di seguito detta «Posta») concernenti uno o più aggiornamenti risp. la cura degli indirizzi dei clienti da parte della Posta con i dati relativi ai traslochi in possesso della Posta.
- 1.2 Le CGC sono parte integrante del contratto e sono allegare al contratto stesso. Con la firma apposta sul contratto il cliente accetta le CGC.
- 1.3 Eventuali CGC del cliente sono espressamente escluse.

2 Prestazioni della Posta

- 2.1 La Posta aggiorna gli indirizzi svizzeri del committente sui propri sistemi secondo gli accordi contrattuali. La Posta restituisce al committente gli indirizzi aggiornati esclusivamente per gli indirizzi (obsoleti) dei quali il committente disponeva già prima dell'elaborazione da parte della Posta.
- 2.2 La Posta aggiorna gli indirizzi dei clienti per i quali dispone di dati più aggiornati rispetto a quelli di cui dispone il committente.
- 2.3 I dati utilizzati per l'aggiornamento comprendono i più recenti dati svizzeri relativi ai traslochi di persone fisiche che sono stati comunicati alla Posta e che possono essere utilizzati per scopi di aggiornamento (relativa autorizzazione da parte delle persone interessate), gli aggiornamenti ufficiali degli indirizzi e le comunicazioni ufficiali di morte, nella misura in cui tali dati siano utilizzabili per l'aggiornamento.
- 2.4 In assenza di accordi in altro senso, i supporti dati forniti alla Posta verranno conservati per 30 giorni dopo la conclusione dell'ordine e quindi distrutti. In assenza di istruzioni specifiche da parte del committente è la Posta a decidere in merito al tipo di smaltimento adeguato.
- 2.5 La Posta si impegna per rispettare le scadenze concordate. Le consegne effettuate con un ritardo massimo di 5 giorni lavorativi si intendono effettuate entro il termine previsto.

3 Obblighi del committente

- 3.1 Fatti salvi eventuali accordi contrattuali in altro senso, il committente si impegna a fornire alla Posta esclusivamente indirizzi tratti dalla sua banca dati.
- 3.2 Il committente fa in modo che alla Posta vengano forniti esclusivamente i dati necessari all'esecuzione dell'ordine. La Posta non garantisce né la sicurezza, né la disponibilità di eventuali altri e diversi dati.
- 3.3 In assenza di accordi contrattuali in altro senso, è espressamente vietato integrare preventivamente la propria banca dati di indirizzi con indirizzi di terzi al fine di farli aggiornare da parte della Posta. Per indirizzi di terzi si intendono gli indirizzi che prima dell'aggiornamento non appartenevano al cliente. In particolare gli indirizzi della casa madre e quelli di società partner, controllate, affiliate o collegate al gruppo sono da intendersi sempre come indirizzi di terzi.
- 3.4 In linea di principio, il committente è libero di utilizzare i propri indirizzi aggiornati come meglio crede. In assenza di accordi contrattuali in altro senso non gli è tuttavia consentito:
 - rendere accessibile a terzi una semplice lista di tutti o di parte dei suoi indirizzi aggiornati;
 - utilizzare la propria banca dati di indirizzi aggiornata come base per l'aggiornamento degli indirizzi di terzi.
- 3.5 Se il committente viola i propri obblighi di cui al precedente punto 3, la Posta è autorizzata a pretendere per ogni singola violazione il pagamento di una **penale convenzionale** pari alla metà dell'importo del contratto e comunque non inferiore a CHF 20'000.–. Il pagamento della penale convenzionale non libera il committente dall'obbligo di rispettare le disposizioni contrattuali. La penale è indipendente dalla colpa ed è dovuta in aggiunta all'eventuale risarcimento danni.

4 Diritti e ambito di utilizzo

- 4.1 Tutti i diritti sui dati utilizzati per l'aggiornamento e sul software di riconciliazione (incl. la relativa documentazione) restano della Posta. La Posta concede al cliente esclusivamente il diritto di utilizzare gli indirizzi aggiornati risp. elaborati secondo quanto previsto dal contratto.

5 Trasmissione dei dati, luogo di adempimento, passaggio dei vantaggi e dei rischi

- 5.1 Luogo di adempimento del contratto è il domicilio del Centro di competenza Indirizzi della Posta a Kriens.
- 5.2 Tutte le trasmissioni di dati (tramite supporto dati fisico o per via elettronica) avvengono a vantaggio e a rischio del cliente. La Posta consiglia la trasmissione dei dati su CD-ROM per posta raccomandata.
- 5.3 L'offerta si basa sulla trasmissione dei dati tramite CD-ROM. Qualora il committente desideri un altro tipo di trasmissione dei dati (online, criptata, tramite corriere, su supporti dati particolari, ecc.) le parti definiranno insieme le necessarie misure preventive. I costi supplementari derivanti sono a carico del committente.
- 5.4 Le parti garantiscono di utilizzare e trasmettere esclusivamente dati e supporti dati privi di software dannoso.

6 Prezzi e modalità di pagamento

- 6.1 I prezzi sono stabiliti nel contratto. I prezzi si intendono IVA esclusa.
- 6.2 La tariffa base (costi di inizializzazione) è dovuta con la stipulazione del contratto e non viene rimborsata, nemmeno parzialmente, in caso di disdetta.
- 6.3 Il processo di aggiornamento da parte della Posta è un processo automatizzato su un volume di dati con delle tolleranze. Per compensare tali tolleranze la Posta non addebita un determinato numero di aggiornamenti effettuati. Se, nell'ambito di un processo di aggiornamento, non viene effettuato almeno tale numero di aggiornamenti, gli aggiornamenti gratuiti residui decadono senza alcun indennizzo.
- 6.4 I costi della fornitura dei dati alla Posta e quelli per la distruzione dei supporti dati forniti (imballo, trasporto e distruzione vera e propria) sono a carico del committente.
- 6.5 Le fatture della Posta sono pagabili entro 30 giorni al netto. La Posta ha diritto, in qualsiasi momento e senza dover fornire una motivazione, a pretendere dal cliente il pagamento anticipato o ad anticipare il termine di pagamento.
- 6.6 Se il cliente è in ritardo con il pagamento di un importo dovuto, è tenuto al pagamento di un interesse di mora del sette per cento (7%) all'anno.
- 6.7 Al cliente non è consentito compensare i crediti della Posta con eventuali contropretese.

7 Garanzia

- 7.1 La Posta non ha alcun influsso sulla completezza e la qualità dei dati utilizzati per l'aggiornamento, dal momento che questi ultimi si basano su comunicazioni volontarie dei clienti della Posta e sulle comunicazioni ufficiali di morte. La Posta esclude pertanto qualsiasi garanzia in merito alla completezza, all'attualità e alla correttezza postale dei dati utilizzati per l'aggiornamento, in particolare per quanto concerne la recapitabilità di invii effettuati utilizzando gli indirizzi aggiornati.

8 Responsabilità

- 8.1 La Posta risponde dell'accurata e fedele esecuzione delle prestazioni concordate nel contratto. La Posta risponde solo in caso di dolo o colpa grave. E' esclusa qualsiasi altra responsabilità, in particolare per danni conseguenti e perdita di utili.
- 8.2 Il cliente risponde nei confronti della Posta per l'utilizzo abusivo dei dati utilizzati per l'aggiornamento o degli indirizzi aggiornati. Il cliente è tenuto a risarcire la Posta per qualsiasi aggiornamento di indirizzi effettuato abusivamente, anche da parte di terzi, del quale possa essere ritenuto responsabile.

9 Protezione dei dati e riservatezza

- 9.1 Il cliente dà il proprio consenso alla trasmissione e all'elaborazione all'interno del gruppo della Posta (Casa Madre Posta, società partecipate direttamente e indirettamente) dei dati che sono stati resi noti alla Posta nell'ambito del rapporto contrattuale. La Posta garantisce che tali dati non vengano resi accessibili a terzi al di fuori del gruppo della Posta.
- 9.2 Durante l'elaborazione da parte della Posta permane per il committente l'obbligo di fornire informazioni alle persone interessate dall'elaborazione dei dati. Il committente resta inoltre interlocutore esclusivo per tali persone per quanto concerne tutti gli altri diritti previsti dalla legge sulla protezione dei dati.
- 9.3 Per motivi di sicurezza e come prova sia i dati forniti dal committente che quelli forniti al committente restano archiviati per un anno nel sistema di backup della Posta.
- 9.4 Entrambe le parti trattano con la massima riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non siano manifesti o accessibili a tutti. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati con riservatezza. L'obbligo di segretezza perdura anche dopo il termine del rapporto contrattuale. Sono fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dalla legge.

10 Inizio, durata e termine del contratto

- 10.1 Il contratto viene in essere con la firma di entrambe le parti a decorrere dalla data stabilita nel contratto stesso e vale, in base agli accordi contrattuali, per uno o più aggiornamenti risp. la cura di indirizzi del committente.
- 10.2 Il contratto termina con l'adempimento da parte della Posta e non necessita di una disdetta.
- 10.3 Il recesso da parte del committente prima del corretto adempimento da parte della Posta è da considerarsi un recesso ingiustificato. In tal caso il committente deve alla Posta il valore delle prestazioni già fornite secondo i prezzi stabiliti nel contratto, con l'aggiunta di un indennizzo forfettario pari al 30% dell'importo totale dell'ordine concordato o presumibile.
- 10.4 E' fatto salvo in qualsiasi momento il diritto alla disdetta con effetto immediato per cause di forza maggiore. Per cause di forza maggiore si intendono in particolare:
- il verificarsi di eventi o situazioni che rendono inaccettabile il proseguimento del rapporto contrattuale per la parte recedente e in particolare la violazione degli obblighi di cui al punto 3 da parte del cliente;
 - la pubblicazione ufficiale dell'apertura della procedura fallimentare o della moratoria concordataria per una delle due parti.

11 Modifiche e integrazioni

- 11.1 Le modifiche e le integrazioni al contratto necessitano della forma scritta.
- 11.2 Qualora singole disposizioni del contratto dovessero risultare lacunose, nulle o non eseguibili per motivi giuridici, ciò non avrà alcun influsso sulla validità delle restanti disposizioni del contratto. In tal caso le parti si accorderanno per sostituire la disposizione in questione con una disposizione valida e il più possibile equivalente dal punto di vista economico.

12 Diritto applicabile e foro competente

- 12.1 E' applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
- 12.2 **Foro competente è Berna.**

© La Posta Svizzera, Dicembre 2008